

Napoli, 18 marzo 2020

***A TUTTE LE AZIENDE ASSISTITE
LORO SEDI***

OGGETTO: Circolare informativa n° 8/2020.

Publicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”).

Si ritiene opportuno e doveroso informare tutte le Aziende assistite, che in data 17 marzo 2020 risulta pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”). Con tale decreto, in effetti, risultano stabilite le “*misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”.

Premesso quanto innanzi e per un’ottimale lettura da parte di tutte le Aziende assistite, si è ritenuto opportuno suddividere, per aree tematiche e come di seguito specificato, tutti gli argomenti trattati dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020:

- **Titolo I:** Misure di potenziamento del Servizio sanitario Nazionale;
- **Titolo II:** Misure a sostegno del lavoro:
 - ✓ **Capo I:** Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale;
 - ✓ **Capo II:** Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori.
- **Titolo III:** Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario;
- **Titolo IV:** Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese;
- **Titolo V:** Ulteriori disposizioni.

Il primo argomento di rilevante interesse per tutte le Aziende assistite, è certamente quello relativo al Titolo II del Decreto Legge n. 18/2020, riguardante sia l’estensione degli ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale, nonché il sostegno ai lavoratori a seguito della riduzione dell’orario di lavoro.

Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) e assegno ordinario (FIS)
– art. 19.

Il Decreto Legge *de quo*, ha previsto che i datori di lavoro, che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) o di accesso all'assegno ordinario (FIS), con causale "emergenza COVID-19". La relativa richiesta potrà decorrere dal 23 febbraio 2020 ed avrà una durata massima di nove settimane e comunque entro e non oltre il mese di agosto 2020. Si aggiunge, anche, che il citato Decreto ha stabilito che i datori di lavoro sono esentati dal rispettare quanto previsto sia dall'art. 14 (informazione e consultazione sindacale), sia dall'art. 15, comma 2 (procedimento), nonché dall'art. 30, comma 2 (assegno ordinario-termini di presentazione) del D.Lgs. 148/2015, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che comunque devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva e, quindi, con tempistiche differenti rispetto a quanto previsto dalla normativa in vigore. Il Decreto legge n. 18/2020, ha stabilito, tra l'altro ed unicamente per l'anno 2020, che, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la richiesta dell'assegno ordinario, può essere concessa, anche a favore dei lavoratori dipendenti, assunti presso i datori di lavoro iscritti al Fondo di Integrazione Salariale (FIS), che occupano più di 5 dipendenti e comunque fino a 15 unità lavorative. Il predetto trattamento, prevede, nella fattispecie a riferimento, il pagamento diretto da parte dell'INPS. È opportuno evidenziare, però, che i trattamenti innanzi specificati (CIGO e FIS) possono essere richiesti entro il limite di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l'anno 2020, il cui controllo sarà a cura dell'INPS, che una volta raggiunto il citato limite di spesa non prenderà in considerazione le ulteriori istanze.

Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria – art. 20:

Per quanto riguarda, invece, le aziende, che alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinaria, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui al punto precedente della presente circolare, per un periodo massimo pari a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e, quindi, sostituisce il trattamento di integrazione straordinaria già in corso ed è subordinato alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria, precedentemente autorizzata. Il limite di spesa, previsto per tale ammortizzatore sociale, è pari a 338,2 milioni di euro per l'anno 2020, il cui monitoraggio è a cura dell'INPS, che una volta raggiunto il citato limite di spesa non prenderà in considerazione le ulteriori istanze.

Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso – art. 21:

Il Decreto Legge n. 18/2020, ha previsto, a favore dei datori di lavoro che alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario e tanto fino ad un massimo di nove settimane. Tale nuova concessione sospende e, quindi, sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso, a totale copertura dell'orario di lavoro.

A tal riguardo, si precisa che, limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi per tale stato di emergenza, non si applica quanto previsto dall'art. 29, comma 8 del D.Lgs. n. 148/2015 (aliquota finanziamento fondo e addizionale).

Nuove disposizioni per la Cassa Integrazione in deroga – art. 22:

Il Decreto Legge n. 18/2020, con particolare riferimento all'art. 22, ha previsto che i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, possono riconoscere, a favore del personale dipendente, il trattamento di Cassa Integrazione in deroga, per un periodo massimo pari a nove settimane. La richiesta della Cassa Integrazione in deroga, dovrà essere preceduta da un accordo che può essere concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Sono esonerati dall'accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale, i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. Resta inteso, che per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti, rientranti nella Cassa Integrazione in deroga, sarà necessario attivare comunque l'informativa sindacale ed il relativo esame congiunta anche in via telematica. Il limite di spesa, previsto per tale ammortizzatore sociale, è pari a 3.293,2 milioni di euro, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e comunque per l'anno 2020, il cui monitoraggio è a cura dell'INPS. Ad ogni modo, il trattamento relativo alla Cassa Integrazione in deroga, la cui istanza può essere presentata unicamente con modalità di pagamento diretto da parte dell'INPS, è concesso con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro 48 ore dall'adozione, tenendo sempre conto dei limiti di spesa sopra specificati. Sarà cura delle regioni e province autonome trasmettere all'INPS le domande telematiche presentate ed una volta raggiunto il citato limite di spesa non verranno prese in considerazione le ulteriori istanze.

Si ritiene opportuno evidenziare, così come già comunicato con la circolare di questo Studio n. 7/2020, che i periodi di fruizione degli ammortizzatori sociali sopra menzionati sono ritenuti “periodi neutri” e cioè non vengono calcolati ai fini della durata massima complessiva prevista dalla specifica normativa in materia (D.Lgs. n. 148/2015 – “Jobs Act”). È opportuno evidenziare, inoltre, che se un lavoratore viene collocato in Cassa Integrazione, anche solo per un'ora, tale ora sarà conteggiata come una giornata di Cassa Integrazione.

È doveroso ed opportuno, una volta affrontato il tema sugli ammortizzatori sociali, far presente che il Decreto Legge n. 18/2020 ha previsto altri sussidi a favore dei lavoratori dipendenti. Ad ogni modo, si specificano, di seguito, i permessi/congedi concessi a favore del personale dipendente:

- ❖ **Congedo parentale – art. 23:** per l'anno 2020 e più precisamente a decorrere dal 5 marzo, i genitori-lavoratori dipendenti del settore privato, che abbiano figli di età non superiore ai 12 anni, possono usufruire di un congedo non superiore a quindici giorni (anche per un periodo continuativo o frazionato), con il riconoscimento di un'indennità pari al 50% della retribuzione. Tale periodo sarà coperto a tutti gli

effetti dalla contribuzione figurativa. Anche i genitori lavoratori, iscritti alla Gestione Separata, hanno diritto a fruire del congedo in questione, in misura del 50% del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. Quest'ultima fattispecie, è estesa anche ai lavoratori autonomi iscritti all'INPS, in misura del 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge. Nell'ipotesi in cui i genitori-lavoratori siano entrambi titolari di un rapporto di lavoro, gli stessi potranno usufruire, alternativamente, del congedo di cui trattasi, sempre per un periodo complessivo pari a 15 giorni. Il tutto, subordinato al requisito che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o che risulti disoccupato. I genitori-lavoratori del settore privato, che hanno figli minori, di età compresa tra i 12 ed i 16 anni, possono assentarsi dal lavoro senza il riconoscimento di alcuna indennità, né contribuzione figurativa, a condizione, però, che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o che risulti disoccupato. Alternativamente all'indennità sopra specificata, il Decreto Legge n. 18/2020 ha previsto la possibilità di optare, sempre a favore dei genitori-lavoratori, che abbiano figli di età non superiore ai 12 anni, per la corresponsione di un bonus finalizzato all'acquisto di servizi di baby-sitting, per un importo complessivo massimo pari ad € 600,00. Tale importo, verrà erogato mediante il libretto famiglia di cui all'art. 54-bis, legge n. 50 del 24 aprile 2017. Si fa presente che le modalità operative, sia per la richiesta dei congedi, nonché del bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, saranno rilasciate successivamente dall'INPS.

- ❖ Estensione durata permessi legge 104/92 – art. 24: i permessi richiesti ai sensi della legge 104/92 (familiare portatore di handicap) risultano incrementati di ulteriori dodici giornate (oltre ai tre giorni ordinariamente riconosciuti), usufruibili nei mesi di marzo 2020 ed aprile 2020;
- ❖ Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di co.co.co. – art. 27: ai liberi professionisti, titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed ai lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Separata e che non siano titolari di pensione od iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta, unicamente per il mese di marzo 2020, un'indennità pari ad € 600,00. Tale indennità, le cui modalità di richiesta saranno illustrate dall'INPS, sarà erogata direttamente dallo stesso Ente, nel limite di spesa complessivo pari ad € 203,4 milioni per l'anno 2020;
- ❖ Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali – art. 29: ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, il cui rapporto di lavoro risulta cessato, involontariamente, alla data del 1° gennaio 2019 e che non siano titolari di pensione o di altro rapporto di lavoro di tipo subordinato, è riconosciuta, per il mese di marzo 2020, un'indennità, pari ad € 600,00.

Tale indennità, sarà erogata direttamente dall'INPS, nel limite di spesa complessivo pari ad € 103,8 milioni per l'anno 2020;

- ❖ **Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL – art. 33:** per l'interno anno 2020 e, quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino a tutto il 31 dicembre 2020, il termine di presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, risulta ampliato a 128 giorni (a decorrere dal 1° gennaio 2021 il termine di presentazione sarà pari a 68 giorni, come previsto in precedenza);
- ❖ **Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale – art. 34:** in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino a tutto il 1° giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL, è sospeso di diritto. Tale sospensione riguarda, anche, i termini prescrizionali;
- ❖ **Rimessione in termini per i versamenti – art. 60:** i versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza alla data del 16 marzo 2020, **risultano differiti al giorno 20 marzo 2020;**
- ❖ **Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria – art. 61:** il Decreto Legge n. 18/2020, riprendendo quanto già stabilito dall'art. 8 del D.L. n. 9/2020, ha stabilito che risultano sospesi i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti a carico del datore di lavoro, i premi per l'assicurazione obbligatoria nei confronti dell'Inail, nonché le ritenute fiscali operate nei confronti dei lavoratori dipendenti, relativamente alle scadenze previste del 16 marzo 2020-16 aprile 2020. Ed infatti, i versamenti di cui trattasi dovranno essere effettuate in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 od in alternativa mediante rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, relativamente alle aziende che espletano le seguenti attività:
 - ✓ Imprese turistico-ricettive;
 - ✓ Agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;
 - ✓ federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

- ✓ **soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;**
- ✓ **soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;**
- ✓ **soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;**
- ✓ **soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;**
- ✓ **soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;**
- ✓ **soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;**
- ✓ **soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;**
- ✓ **aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;**
- ✓ **soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;**
- ✓ **soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;**
- ✓ **soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;**
- ✓ **soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;**
- ✓ **soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;**
- ✓ **soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;**
- ✓ **organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.**

- ❖ **Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi-art. 62:** per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, **il cui volume d'affari non abbia superato i 2 milioni di euro nell'anno 2019**, risultano sospesi i versamenti che scadono nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 marzo 2020, relativamente a:
 - ✓ ***Ritenute alla fonte e trattenute relative alle addizionali regionali e comunali, che i predetti soggetti hanno effettuato in qualità di sostituti d'imposta;***
 - ✓ ***IVA;***
 - ✓ ***Contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.***
I predetti versamenti possono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 od in alternativa mediante rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020. Di conseguenza, i contribuenti di maggiori dimensioni che hanno conseguito ricavi, nel periodo d'imposta 2019, di un importo superiore ai 2 milioni di euro, potranno fruire unicamente della proroga tecnica relativa ai quattro giorni e cioè al 20 marzo 2020, in luogo del 16 marzo 2020.
- ❖ **Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici – art. 37:** il Decreto Legge n. 18/2020, con particolare riferimento all'art. 37, ha stabilito che risultano sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico, per il periodo intercorrente dal 23 febbraio 2020 e fino a tutto il 30 giugno 2020;
- ❖ **Sospensione delle procedure dei licenziamenti – art. 46:** a decorrere dall'entrata in vigore del Decreto Legge n. 18/2020 e, quindi, dal 17 marzo 2020, tutti i datori di lavoro non possono licenziare il personale dipendente per giustificato motivo oggettivo, ivi compreso i licenziamenti collettivi avviati ai sensi della legge 223/91. Tale termine risulta fissato nella misura di 60 giorni;
- ❖ **Premio ai lavoratori dipendenti – art. 63:** a favore dei lavoratori dipendenti, che abbiano continuato comunque a svolgere la propria attività all'interno della sede aziendale e che possiedano un reddito complessivo annuo non superiore ai 40.000 euro, è riconosciuto, unicamente per il mese di marzo 2020, un importo, che non concorre alla formazione del reddito, pari ad € 100,00 netti, da rapportare al numero delle giornate di lavoro svolte, ripetesi, in sede aziendale;
- ❖ **Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro – art. 64:** il Decreto Legge n. 18/2020, con particolare riferimento all'art. 64, ha stabilito che a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, è riconosciuto un credito d'imposta, per l'anno 2020, nella misura del 50% della spesa sostenuta e documentata per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio da COVID-19. A tal riguardo, corre l'obbligo di precisare che le modalità di richiesta ed applicazione, verranno stabilite con apposito decreto da parte del Ministro dello sviluppo economico.

- ❖ **Disposizioni INAIL – art. 42:** il Decreto Legge n. 18/2020 ha stabilito che nei casi accertati di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro, il medico certificatore trasmetterà telematicamente all'INAIL il consueto certificato di infortunio, mediante il quale assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. A tal riguardo, si precisa che le prestazioni INAIL saranno erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato, con la conseguente astensione dal lavoro, ripetesì, sempre e solo nei casi accertati di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro. I predetti eventi infortunistici non determineranno alcuna variazione dell'oscillazione del tasso per andamento infortunistico.

Si precisa, infine, unicamente per completezza d'informazione, che l'eventuale stato di quarantena di un lavoratore, è ritenuto a tutti gli effetti come indennità di malattia.

Premesso tutto quanto innanzi ed unicamente per correttezza professionale, si comunica che questo Studio è senz'altro disponibile a presentare, in nome e per conto di tutte le Aziende assistite, le richieste di accesso agli ammortizzatori sociali sopra citati. A tal riguardo, però, si tenga conto, così come sopra specificato, che la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, il Fondo di Integrazione Salariale e la Cassa Integrazione in deroga, sono state previste fino al raggiungimento dei limiti di spesa e, pertanto, è opportuno far presente che le relative istanze potrebbero non essere accolte.

Ad ogni modo e per una migliore gestione della materia in questione, si prega ciascuna Azienda assistita, qualora non già fatto e se ritenuto opportuno, voler inviare a questo Studio, l'eventuale richiesta di fruizione dell'ammortizzatore sociale, al seguente indirizzo e-mail: info@cafassoesterinoec.it.

Su tutto quanto precede, ad ogni modo, la scrivente rimane a completa disposizione per quant'altro dovesse necessitare a tal riguardo.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Maria Cafasso
